

Marco Barbieri  
Vito Leccese  
Giuseppe Trisorio Liuzzi

Domenico Dalfino  
Vito Pinto  
Roberto Voza

Il bisogno antico di pacificazione sociale tra classi nella materia del lavoro ha reso indispensabile conservare ben salda quella tensione naturale verso l'autonomia delle parti attraverso il supporto di forme compositive non giurisdizionali. Ne è conseguito un sistema di "protezione", a vari livelli, in grado di riconoscere validità agli accordi intervenuti sui diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili della legge o della contrattazione collettiva.

Senonché, la sovrabbondante e caotica proliferazione delle c.d. sedi protette ha condotto ad una forte "torsione" del regime dell'inoppugnabilità degli accordi che, di fatto, ne ha stravolto la sua nobile funzione. Il 4° comma dell'art. 2113 c.c. avrebbe dovuto mirare a forme più "accomodanti" di risoluzione della controversia e, invece, ha scontato la vistosa erosione dei margini della indisponibilità dei diritti, veicolando rinunzie e transazioni tutt'altro che equilibrate. In nome della deflazione del contenzioso, l'attenzione del legislatore si è, infatti, orientata verso tecniche procedimentali volte a fare più presto che bene, con l'inappagante risultato per il quale ha prevalso la struttura rafforzata "dell'azienda" rispetto agli strumenti di tutela del lavoratore. L'assenza di forme procedimentali e l'assistenza "al buio" del rappresentante sindacale hanno reso assai più appetibile la conciliazione innanzi al sindacato rispetto a quella c.d. amministrativa, invece disciplinata dal codice di rito. Della negoziazione assistita dagli avvocati, poi, annoverata ormai tra le sedi protette per gli accordi in materia di lavoro, non si ravvedono spiragli di applicazione significativi a causa delle discutibili interferenze tra attività negoziale e processo e degli ingenti costi della rappresentanza tecnica, ai quali la riforma Cartabia non ha esteso il beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Il tentativo di mettere ordine nella congerie dei differenti metodi conciliativi induce a riflettere sulle cautele e i correttivi possibili, nella consapevolezza che la conclamata "protezione" nella sede prescelta non costituisce affatto un effetto incontrovertibile, ben potendo l'accordo rimanere nullo o annullabile secondo la disciplina di diritto comune. In quest'ottica e nella prospettiva di una mutazione culturale volta a incidere anche e soprattutto sulle competenze e sulla formazione dei "conciliatori" e degli avvocati, oltre che dei giudici, il presente studio mira a restituire una buona dose di credibilità alle forme di risoluzione consensuale delle controversie di lavoro, anch'esse incluse tra gli strumenti complementari alla giurisdizione.

**Barbara Poliseno** è professore associato di Diritto processuale civile presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

B. Poliseno La giustizia consensuale nelle controversie di lavoro

**Barbara Poliseno**

## LA GIUSTIZIA CONSENSUALE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

ISBN 979-12-5965-513-4 ISSN 2784-8612



9 791259 655134



9 770278 486127

€ 25,00



CACUCCI EDITORE  
BARI

---

## **DIRITTO E PROCESSO DEL LAVORO**

---

*Collana diretta da*

Marco Barbieri  
Vito Leccese  
Giuseppe Trisorio Liuzzi

Domenico Dalfino  
Vito Pinto  
Roberto Voza

**Comitato scientifico e di referaggio:** Maria Paola Aimò, Edoardo Ales, Marzia Barbera, Alessandro Bellavista, Domenico Borghesi, Franca Borgogelli, Piera Campanella, Maria Teresa Carinci, Giorgio Costantino, Piero Curzio, Luigi De Angelis, Raffaele De Luca Tamajo, Vincenzo Ferrante, Lorenzo Gaeta, Stefano Giubboni, Donata Gottardi, Enrico Gragnoli, Fausta Guarriello, Francesco Paolo Luiso, Mariella Magnani, Marco Marazza, Arturo Maresca, Oronzo Mazzotta, Luigi Menghini, Luca Nogler, Paolo Pascucci, Adalberto Perulli, Roberto Pessi, Giampiero Proia, Andrea Proto Pisani, Simonetta Renga, Roberto Romei, Franco Scarpelli, Silvana Sciarra, Valerio Speciale, Patrizia Tullini, Carlo Zoli, Lorenzo Zoppoli.

*Le monografie pubblicate nella collana sono sottoposte ad una procedura di valutazione secondo il sistema di peer review a doppio cieco.*

*Gli atti della procedura di revisione sono consultabili presso la direzione.*

BARBARA POLISENO

LA GIUSTIZIA CONSENSUALE  
NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO

CACUCCI  EDITORE  
BARI

Volume pubblicato con il contributo dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Dipartimento di Giurisprudenza.

*L'Archivio della Casa Editrice Cacucci, con decreto prot. n. 953 del 30.3.2022 della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Puglia-MiC, è stato dichiarato **di interesse storico particolarmente importante** ai sensi degli articoli 10 c. 3, 13, 14 del d. lgs. n. 42/2004.*

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

ISBN 979-12-5965-513-4

© 2025 Cacucci Editore – Bari  
Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220  
<http://www.cacuccieditore.it> – e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

---

## DIRITTO E PROCESSO DEL LAVORO

---

*Collana diretta da*

Marco Barbieri  
Vito Leccese  
Giuseppe Trisorio Liuzzi

Domenico Dalfino  
Vito Pinto  
Roberto Voza

1. MARCO BARBIERI, *Il sinallagma nei contratti di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni: un percorso storico-critico*, 2018.
2. ALESSANDRA INGRAO, *Il controllo a distanza sui lavoratori e la nuova disciplina privacy: una lettura integrata*, 2018.
3. LAURA TORSSELLO, *Persona e lavoro nel sistema CEDU. Diritti fondamentali e tutela sociale nell'ordinamento multilivello*, 2019.
4. GIUSEPPE TRISORIO LIUZZI, DOMENICO DALFINO, *Manuale del processo del lavoro. Seconda edizione*, 2023.
5. ROBERTO VOZA, MARCO BARBIERI (a cura di), *Gianni Garofalo, dieci anni dopo. Atti del Convegno svolto a Bari il 24 settembre 2021*, 2022.
6. STELLA LAFORGIA, *Autorità, contratto, poteri nel lavoro pubblico*, 2023.
7. ROSA DI MEO, *Governo del mercato del lavoro e libertà di scelta del contraente*, 2023.
8. GABRIELLA LEONE, *Associazionismo dei lavoratori e Stato nella previdenza sociale. Un'analisi storica e funzionale*, 2024.
9. DONATO MARINO, *Le sanzioni civili nel diritto del lavoro. Tecniche di tutela ed effettività*, 2025.
10. FRANCESCO LISO, *Appunti su Gino Giugni, riformista. Dagli anni '50 allo Statuto dei lavoratori*, 2025.
11. BARBARA POLISENO, *La giustizia consensuale nelle controversie di lavoro*, 2025.

# SOMMARIO

Profili introduttivi

1

## CAPITOLO I

### LA GIUSTIZIA CONSENSUALE NELLE CONTROVERSIE DI LAVORO DALLA PACIFICAZIONE SOCIALE DEI COLLEGI DEI PROBIVIRI ALLA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA DELLA FINE DEL SECONDO MILLENNIO

1. L'idea della pacificazione tra classi economiche e sociali dif-  
ferenti. L'esperienza dei *conseils de prud'hommes* francesi 13
2. Il modello primordiale inglese di conciliazione e arbitrato 19
3. I collegi dei probiviri 21
4. *Segue.* La composizione del collegio 23
5. *Segue.* La funzione di pacificazione tra classi 25
6. *Segue.* La funzione giurisdizionale 28
7. *Segue.* L'esito infausto della funzione di pacificazione sociale 30
8. La funesta proliferazione di nuovi organi di pacificazione 33
9. L'avvento della conciliazione in sede sindacale nel regime  
corporativo 38
10. *Segue.* La conciliazione sindacale nel codice del 1940 44
11. La caduta del regime corporativo e il nuovo sistema di conci-  
liazione stragiudiziale facoltativo 47
12. La conciliazione stragiudiziale nella riforma del 1973 50

- |  |    |
|--|----|
| 13. Il declino delle tecniche di conciliazione all'indomani dell'entrata in vigore della l. 533/1973   | 56 |
| 14. Il ritorno all'obbligatorietà del tentativo di conciliazione nelle controversie sui licenziamenti individuali sottoposti al regime di tutela c.d. obbligatoria | 59 |
| 15. La suggestiva proposta di Andrea Proto Pisani su come strutturare la conciliazione nelle controversie di lavoro  | 63 |
| 16. Il tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro pubblico  | 65 |
| 17. L'introduzione dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione anche per tutte le controversie di lavoro privato  | 66 |

## CAPITOLO II

# LE FORME DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE DI LAVORO NELL'ORDINAMENTO VIGENTE

### PREMESSA

- |   |    |
|---|----|
| 1. Il ripristino della facoltatività del tentativo di conciliazione e la nuova disciplina introdotta con il c.d. Collegato lavoro | 73 |
| 2. La sovrabbondante proliferazione delle sedi "protette"   | 78 |

### SEZIONE PRIMA

#### LA CONCILIAZIONE C.D. AMMINISTRATIVA

- |  |     |
|--|-----|
| 1. La conciliazione dinanzi all'Ispettorato del lavoro secondo il codice di rito   | 84  |
| 2. <i>Segue.</i> Il rinvio all'art. 410 c.p.c. per le controversie discriminatorie   | 94  |
| 3. La conciliazione dinanzi alle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro   | 96  |
| 4. La conciliazione monocratica dinanzi all'Ispettorato del lavoro se è richiesta o è già in corso l'attività ispettiva per i rapporti di lavoro privato | 99  |
| 5. La conciliazione obbligatoria preventiva e il licenziamento   | 106 |

## SOMMARIO

6.	L'offerta di conciliazione, successiva al licenziamento	113
7.	<i>Segue.</i> La rinuncia al diritto al lavoro	116
8.	La conciliazione obbligatoria per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie	121

### SEZIONE SECONDA

#### LA CONCILIAZIONE SINDACALE

1.	L'autosufficienza della conciliazione sindacale prescinde dalla matrice negoziale	126
2.	La procedura della conciliazione	129
3.	La sede "protetta" della conciliazione	132
4.	Il "doppio deposito" del verbale di conciliazione	134

### SEZIONE TERZA

#### LA CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA NEL PROCESSO E NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1.	La conciliazione giudiziale	137
2.	La stragante osmosi tra conciliazione e arbitrato irrituale e la conciliazione obbligatoria dinanzi al collegio di conciliazione e arbitrato	141

### SEZIONE QUARTA

#### LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA

1.	La iniziale "non inclusione" della negoziazione assistita dagli avvocati tra le sedi protette <i>ex art.</i> 2113, 4° comma, c.c.	145
2.	<i>Segue.</i> Il recupero della negoziazione assistita dagli avvocati tra le sedi protette	146
3.	La difesa tecnica e l'incauta scelta di rinunciare al gratuito patrocinio per la negoziazione assistita facoltativa	148
4.	La procedura di negoziazione assistita. La stipula della convenzione	150
5.	L'istruttoria stragiudiziale	152
6.	Le modalità di conclusione dell'accordo e i suoi effetti	155

CAPITOLO III

**PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E  
INOOPPUGNABILITÀ DEGLI ACCORDI:  
CENSURE, CORRETTIVI, LIMITI**

1. La chimera della pacificazione sociale “negoziata” nelle sedi protette	159
2. L' <i>ancien regime</i> dell'obbligatorietà della conciliazione e le ipotesi residue sfuggite alla regola vigente della facoltatività	165
3. L'eccessiva complessità della procedura conciliativa c.d. amministrativa	167
4. Prospettive di incisività ed efficacia degli atti preparatori della procedura conciliativa	170
5. Le ambigue interferenze tra conciliazione stragiudiziale e processo	172
6. Criterî di selezione, formazione e competenze dell'organo conciliatore nelle sedi protette	177
7. <i>Segue.</i> Le zone d'ombra sulla composizione dell'organo conciliativo in sede sindacale	179
8. <i>Segue.</i> La composizione della commissione di conciliazione in sede amministrativa, i criterî e le cautele possibili da parte dell'Ispettorato del lavoro	181
9. <i>Segue.</i> La conciliazione intesa come prosecuzione di un dialogo tra lavoratore e datore di lavoro	184
10. Il ruolo dell'avvocato nel tentativo di conciliazione stragiudiziale della controversia	186
11. <i>Segue.</i> I buoni auspici nella negoziazione assistita	190
12. Il contenuto dell'accordo e le cautele necessarie per la redazione del verbale	192
13. Rinunzie e transazioni: il limite invalicabile della indisponibilità dei diritti del lavoratore	196
14. La demarcazione tra diritti disponibili (anche protetti da norme inderogabili) e indisponibili in materia di lavoro. Il contributo della giurisprudenza	200

## SOMMARIO

15. Le garanzie di protezione della sede conciliativa non “coprono” i vizi di matrice negoziale	204
16. <i>Segue.</i> L'esegesi “al ribasso” del regime di inoppugnabilità degli accordi di cui all'art. 2213, 4° comma, c.c., tra bilanci e prospettive	207
Nota bibliografica generale	211

## PROFILI INTRODUTTIVI

1.- Con specifico riguardo alla risoluzione delle controversie di lavoro, la giustizia costruita sul consenso delle parti occupa ormai uno spazio centrale nell'ambito degli strumenti di tutela esperibili<sup>1</sup>, quale riflesso "rafforzato" di quella medesima differenziazione che il legislatore ha voluto garantire al soggetto debole<sup>2</sup> del rapporto per mezzo del rito speciale codicistico (art. 414 ss.)<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> D. DALFINO, *Verso una giustizia (non più solo alternativa, ma soprattutto) "complementare"*, Introduzione a *La nuova "giustizia complementare"*, in *Speciale Foro it.*, a cura di D. Dalfino, 2023, XI ss.; P. LICCI, *La centralità della giustizia consensuale nelle controversie di lavoro*, in *Giust. cons.*, 2024, I, 43.

<sup>2</sup> Più che di soggetto o contraente debole, si è parlato di "non-contraente" atteso che, nel rapporto di lavoro, il lavoratore «implica sé stesso e trae, nella normalità dei casi, il necessario per vivere e buona parte del senso della vita stessa»: v. M. D'ANTONA, *L'autonomia individuale e le fonti del diritto del lavoro*, in *AA.VV., Autonomia individuale e rapporto di lavoro*, in *Atti del 10° Congresso nazionale di diritto del lavoro (Udine, 10-12 maggio 1991)*, Milano, 1994, 194. Per analoghe riflessioni, cfr. anche A. GIULIANI, *Effettività della tutela del lavoratore nelle risoluzioni alternative delle controversie tra inderogabilità e autonomia*<sup>2</sup>, Torino, 2024, 145; R. SCOGNAMIGLIO, *La natura non contrattuale del lavoro subordinato*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2007, 379.

<sup>3</sup> P. LICCI, *La centralità della giustizia consensuale nelle controversie di lavoro*, cit., 44: a riprova di quanto osservato nel testo, l'A. ha del tutto opportunamente fatto notare come, nel sistema attuale, le regole dedicate alla conciliazione non trovano applicazione per quelle controversie che pur assoggettate al rito speciale, non sono annoverabili tra le controversie di lavoro. Il riferimento è, ad es., alle controversie localizzate per le quali non si applica la disciplina comune dettata dagli artt. 410 ss. c.p.c. V., altresì, in argomento, R. TISCINI, *Il processo del lavoro: da «rito» a «modello»*, in *Il processo del lavoro quarant'anni dopo. Bilanci e Prospettive*, a cura di R. Tiscini, Napoli, 2015, 3 ss.; D. DALFINO, «Rito del lavoro-modello» e rito delle controversie di lavoro» a confronto, in *Foro it.*, 2012, V, 135 ss.

D'altro canto, per questo genere di controversie, il legislatore ha scelto forme di conciliazione, appunto "differenti", non del tutto in linea con il significato tradizionale e più genuino dello strumento compositivo.

Rispetto alla prospettiva diffusa al tempo in cui Gino Giugni elaborava la nota teoria dell'autonomia collettiva come giurisdizione privata nei conflitti<sup>4</sup>, la prevalenza della dimensione conciliativa collettiva proiettata alla ricerca dell'equilibrio complessivo del sistema contrattuale ha lasciato via via il posto a quella individuale. Si è guardato progressivamente alla conciliazione non in quanto mezzo di composizione stragiudiziale delle liti, bensì come strumento di deflazione dell'elefantico contenzioso del lavoro<sup>5</sup>.

A ben vedere, il precipuo proposito dell'accordo laburistico, lungi dal puntare (soltanto) verso questo obiettivo, fonda le proprie origini su natali ben più nobili.

Nel tempo, infatti, il bisogno antico di pacificazione sociale tra classi nella materia del lavoro ha reso indispensabile la correlata necessità di conservare ben salda quella tensione naturale volta ad esprimere l'autonomia delle parti, e prioritariamente del lavoratore, attraverso il supporto di

---

<sup>4</sup> *Introduzione allo studio dell'autonomia collettiva*, Milano, 1960. Cfr. E. GHERA, *Il ricordo di Gino Giugni: diritto e politica*, in *La composizione extragiudiziale delle controversie individuali e collettive di lavoro*, *Atti del Convegno AIDLASS per ricordare Gino Giugni a dieci anni dalla sua scomparsa*, in *Quaderni di argomenti di diritto del lavoro*, Piacenza, 2020, 7.

<sup>5</sup> Riporta un pensiero comune, R. ROMEI, *La composizione stragiudiziale delle controversie individuali e collettive di lavoro. La conciliazione in sede amministrativa*, in *Atti del Convegno AIDLASS per ricordare Gino Giugni a dieci anni dalla sua scomparsa*, cit., 40. V., però, L. DE ANGELIS, *Il tentativo di conciliazione e l'arbitrato irrituale lungo un accidentato percorso di certezza dei rapporti e deflazione giudiziaria*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT* – n. 121/2011; ID. *Il processo del lavoro tra ragionevole durata e interventi normativi nel biennio 2008-2010*, in *Arg. dir. lav.*, 2010, 104 ss. Nel senso del testo, v. altresì M.P. FUIANO e A. OLIVIERI, *Le Adr tra "neutralità" del processo e deflazione del contenzioso lavoristico*, in AA.VV., *Alternative labour dispute resolutions. A collection of Comparative Studies*, a cura di M.P. Fuiano e A. Olivieri, Bari, 2020, 1 ss. In generale, nel senso che l'interesse del legislatore verso l'istituto della conciliazione è prioritariamente finalizzato a ridurre i disagi che l'elevato numero di ruoli determina in termini di durata e impegno socio-economico del processo, v. G. MICCOLIS, *Nuove norme in tema di mediazione e negoziazione assistita*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 1059.

forme compositive altre rispetto alla giurisdizione che, per tali fini, contemplassero il coinvolgimento di soggetti terzi (2113 c.c.)<sup>6</sup>.

Ebbene, nonostante sia questo il *fil rouge* che tratteggia la storia della risoluzione stragiudiziale della lite laburistica, l'approccio del legislatore ha subito una evoluzione piuttosto altalenante, a tratti incomprensibile se non propriamente schizofrenica.

Rinviando l'analisi delle numerose figure che affastellano il panorama (v. capitolo secondo), giova considerare sin da ora che l'esigenza di predisporre una giustizia multiforme per le controversie di lavoro non è mai venuta meno. Infatti, con la riforma c.d. Cartabia (l. delega 206/2021, d.lgs. 149/2022 e d.lgs. 164/2024), superato il discutibile (per le ragioni di cui si darà conto più avanti) divieto della negoziazione assistita in relazione alle controversie di lavoro anche se aventi ad oggetto diritti disponibili [v. già l'art. 2, 2° comma, lett. *b*), l. 132/2014, conv. con modif. in l. 162/2014], le parti possono ora scegliere di ricorrere a tale strumento compositivo e di rinunciare alla tutela giurisdizionale ovvero alle altre forme conciliative contemplate dall'ordinamento.

La novità, pur con qualche riserva sulla estensione “monca” del patrocinio a spese dello Stato alle sole ipotesi di negoziazione assistita obbligatoria<sup>7</sup>, che, come tale, non comprende le controversie di lavoro, è di significativo rilievo e allarga il numero delle sedi protette già annoverate nell'art. 2113, 4° comma, c.c., amplificando anche nella materia lavoristica il principio di autodeterminazione delle parti<sup>8</sup>.

La premessa, da cui l'ultimo disegno riformatore ha preso vigore, ben si colloca nella più ampia prospettiva per cui in materia di lavoro la “giusta”

---

<sup>6</sup> P. LICCI, *La centralità della giustizia consensuale nelle controversie di lavoro*, cit., 45.

<sup>7</sup> Quindi, di fatto inutilizzabile nelle controversie di lavoro, ove la negoziazione assistita è meramente facoltativa (sui limiti della scelta del legislatore che, inevitabilmente, segneranno in negativo l'adozione della negoziazione assistita nella materia lavoristica, si rinvia al cap. I, sez. IV, § 3, nonché al cap. III, § 11).

<sup>8</sup> L'auspicio è che, per gli avvocati, si prevedano corsi di formazione sul tema degli accordi in materia lavoristica oltre che delle tecniche di collaborazione. Sulle novità della riforma Cartabia: R. VOZA, *La negoziazione assistita nelle controversie di lavoro*, in *La nuova giustizia “complementare”*, cit., 380 ss.; ID., *La conciliazione sindacale e la negoziazione assistita in materia di lavoro: false amiche o false nemiche?*, in *WP CSDLE “Massimo D'Antona”.IT* – n. 469/2023, 9 ss.; M. BOVE, *Modifiche processuali per le liti di lavoro nella riforma Cartabia*, in *Il diritto processuale civile italiano e comparato*, 2024, 465.

tutela rimediale non può e non deve necessariamente formarsi all'interno dell'ufficio giudiziario; anzi, la storia ci consegna una sfida, peraltro in parte ancora da giocare, secondo la quale la risoluzione della lite basata sul consenso delle parti può apprestarsi ad operare quale metodo complementare, purché adeguato, alla giustizia erogata dal giudice.

Benché, dunque, la prospettiva sin qui delineata non sia affatto nuova, il sistema normativo fa fatica a rimanere al passo dei repentini cambiamenti e l'opera di adattamento delle forme di giustizia consensuale stenta a trovare il proprio completamento. Il quadro complessivo, che vede sopravvivere “filtri” di accesso alla giurisdizione pur nel contesto della consolidata affermazione della facoltatività degli strumenti conciliativi, è alquanto desolante. Senza considerare che l'inoppugnabilità delle rinunce e delle transazioni in quanto portate a compimento nelle sedi protette, di fatto sconta la sempre più difficoltosa opera di distinzione tra diritti disponibili (questi, sì, suscettibili di recepimento in accordi conciliativi) e diritti effettivamente indisponibili (per loro natura sottratti a qualsivoglia intesa abdicativa)<sup>9</sup>.

2.- Del fatto che l'esigenza di costruire un sistema di giustizia “su misura” per le controversie di lavoro provenga da molto lontano, è testimone la più insigne dottrina. All'inizio del secolo scorso, invero, scriveva già Enrico Redenti che il processo civile ordinario del 1865, «così favorevole alla parte più facoltosa», appariva inadeguato nelle controversie sul contratto di lavoro, *more solito* di limitato valore, ove «una e una sola delle parti è normalmente ignorante e senza mezzi»<sup>10</sup>; e anche per Giuseppe Chiovenda «la necessità di dettare norme particolari per giudizi che interessano persone umili e normalmente incolte (operai, contadini), in lotta contro avversari potenti (datori di lavori, istituti di assicurazione)», per la definizione di questioni “di pronta liquidazione”, non poteva che essere

---

<sup>9</sup> Sul tema, valga il rinvio all'ampia analisi di R. VOZA, *L'autonomia individuale assistita nel diritto del lavoro*, Bari, 2007, spec. 36 ss.

<sup>10</sup> E. REDENTI, *Sulla funzione delle magistrature industriali, introduzione al Massimario della giurisprudenza dei probiviri*, pubblicato per conto dell'ufficio del lavoro, Roma, 1906 (rist. nel 1992 a cura di S. Caprioli), 23; A. PROTO PISANI, *Il «rito speciale» previsto dalla l. 15 giugno 1893, n. 295*, in *Atti dei convegni dei Lincei. Giornata Lincea in ricordo di Enrico Redenti. Il diritto del lavoro ai suoi primordi*, Roma, 1995, 67 s.

«naturalmente» avvertita in un Paese dove le regole processuali apparivano palesemente manchevoli rispetto a quel genere di conflitti<sup>11</sup>.

Proprio guardando al passato, insomma, è agevole constatare come la conciliazione, specie nel settore lavoristico, portasse con sé obiettivi assai ambiziosi: la funzione di carattere sociologico precipuamente rivolta alla pacificazione sociale rispondeva, infatti, ad un contenzioso complesso, perché basato su un rapporto, per sua natura, impari<sup>12</sup>, e mal regolamentato.

È sempre la storia, inoltre, a rammentarci che, per un verso, la posizione di debolezza del lavoratore nel rapporto contrattuale ha funzionato da perno al fine di incentivare la “pacificazione” tra classi economiche e sociali ontologicamente diverse, anche per mezzo della contrattazione collettiva<sup>13</sup>; per un altro, la perenne sfiducia «nei giudici e nei giudizi borghesi»<sup>14</sup> sulle capacità di cogliere le istanze di tutela provenienti dalla classe operaia

---

<sup>11</sup> G. CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*<sup>3</sup>, Napoli, 1923-1965 (ristampa), 1323.

<sup>12</sup> L.M. FRIEDMAN, *Access to justice: social and historical context*, in *Access to justice*, a cura di M. Cappelletti - B. Garth, II, 1, 1978, Milano, 25; L. MORTARA, *Commentario del Codice e delle Leggi di Procedura Civile*, III, Milano, 1923, 5. Contrario alla istituzionalizzazione di forme conciliative volta ad una sorta di «degalizzazione» delle controversie civili, V. DENTI, *I procedimenti non giudiziali di conciliazione come istituzioni alternative*, in *Riv. dir. proc.*, 1980, 410 nonché Id., *Quale futuro per la giustizia minore? (a proposito della l. 30 luglio 1984, n. 399)*, in *Foro it.*, 1985, V, 20-21; *contra*, nel senso che i diritti dei lavoratori non appartengono al novero dei *welfare rights* né di quegli interessi diffusi su cui si sono manifestate tali perplessità dell'autore, L. DE ANGELIS, *Giustizia del lavoro*, Milano, 1992, 145.

Sull'evoluzione storica della conciliazione nelle controversie di lavoro anche rispetto ad altri ordinamenti, v. A. NASCOSI, *Il tentativo obbligatorio di conciliazione stragiudiziale nelle controversie di lavoro*, Milano, 2007, 9.

<sup>13</sup> Il contratto collettivo realizza una composizione temporanea del conflitto assumendo «la funzione sociale di “un trattato di pace”»: G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per un'enciclopedia)*, in *Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali*, 1979, 11 ss. La definizione è riportata da F. LISO, *Un profilo di Gino Giugni - parte prima*, in *Riv. storica del socialismo*, 2021, 1, 87, in nota 29. Sulla risoluzione consensuale nel contratto collettivo, sia consentito rinviare a F. CARNELUTTI, *Teoria del regolamento collettivo*, Padova, 1938, 121.

<sup>14</sup> L'espressione è di G. CHIOVENDA, in un celebre saggio del 1906, *Le riforme processuali e le correnti del pensiero moderno*, in *Saggi di Diritto processuale (1894-1937)*, vol. I, Milano, 1993, 389.

ha finito col lasciare ampio spazio a forme alternative di risoluzione del contenzioso del lavoro<sup>15</sup>.

Tornando ancora più indietro con la memoria, poi, giova ricordare che l'esordio della conciliazione nelle controversie di lavoro nel nostro Paese si colloca all'epoca dei Comuni, in un periodo di massimo splendore per l'economia; allora e per la tutela dei «mercanti» e degli «artigiani» furono istituite per elezione «giurisdizioni particolari», in quanto regolamentate da statuti altrettanto peculiari<sup>16</sup>. Nel basso medioevo, intorno al 1300, nella giurisdizione corporativa di alcuni statuti dell'arte della lana di Siena, alla funzione giurisdizionale dei consoli, del notaio e del camerlengo, si pensò di affiancare quella di un collegio di «buoni uomini», preposto alla risoluzione consensuale delle controversie che registravano una particolare complessità<sup>17</sup>. A tale fenomeno se ne assimilarono altri analoghi, negli Statuti della seta e della lana di Padova, Catanzaro, Fabriano e negli Statuti dei fabbri e dei mercanti di Pisa<sup>18</sup>.

Le giurisdizioni corporative operarono sino al XVIII secolo; sennonché, con la Rivoluzione francese del 1789, la soppressione delle corporazioni<sup>19</sup> e l'istituzione per le controversie di lavoro dei *conseils de prud'hommes* in

---

<sup>15</sup> E tuttavia, «nel nostro paese la diffidenza verso forme di composizione stragiudiziale delle controversie di lavoro è antica, frutto della struttura rigida della legislazione lavoristica, per larga parte inderogabile e della contrapposizione ideologica che da sempre accompagna il mondo del lavoro»: R. ROMEI, *La composizione stragiudiziale delle controversie individuali e collettive di lavoro*, cit., 41, che ricorda quello che, appunto, Gino Giugni (*Il diritto del lavoro degli anni '80*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1982, 379) ebbe a definire un ideale di «compassione sociale» (espressione, a sua volta, mutuata da O. KHAN-FREUND, in *Das soziale Ideal des Reichsarbeitsgericht*, Mannheim-Berlin-Leipzig, 1931).

<sup>16</sup> L. DE LITALA, *Diritto processuale del lavoro*, Torino, 1938, 36; L. DI FRANCO, *Probiviri*, voce del *Dig. it.*, XIX, Torino, 1908-1913, 262.

<sup>17</sup> Si deve tale ricostruzione a A. NASCOSI, *Il tentativo obbligatorio di conciliazione*, cit., 16.

<sup>18</sup> A. NASCOSI, *op. loc. cit.*, il quale rammenta anche lo Statuto dei Calimala, dediti alla lavorazione dei panni grezzi a Firenze e l'obbligo di promuovere la conciliazione attribuito ai consoli ivi contemplato.

<sup>19</sup> In quel contesto fu istituito anche il *juge de paix*, avallando, tra le altre cose, l'istituzione del tentativo obbligatorio di conciliazione prima di avviare il processo. Per ulteriori approfondimenti sulla funzione giurisdizionale e conciliativa del giudice di pace transalpino, sia consentito rinviare a N. PICARDI, *Il giudice di pace fra storia e comparazione*, in *I giudici di pace. Storia, comparazione, riforma*, a cura di L. Moccia, Milano 1996, 14.

Francia (su cui v., *infra*, cap. I, § 1)<sup>20</sup>, anche in Italia lo strumento conciliativo nella materia del lavoro subì una delle prime profonde mutazioni<sup>21</sup>.

Di tali traguardi, e più in generale della genesi storica e sociale dei metodi di risoluzione consensuale delle controversie di lavoro, si intende dare conto nel primo capitolo del presente studio.

3.- Prima ancora di avviare la ricostruzione spazio-temporale della giustizia consensuale lavoristica in Francia e poi in Italia, l'avvio di queste prime pagine lascia trasparire una sensazione di amarezza latente per tutto quello che il "buon uso" dell'autonomia negoziale delle parti avrebbe potuto restituire al connaturato squilibrio insito nel rapporto di lavoro e per tutto quello che, invece, ancora oggi, non si è realizzato ovvero stenta a funzionare<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> L'accordo «deve essere l'obiettivo primario, giacché l'esperienza insegna che una sentenza, per quanto sia ben fatta, lascia spesso negli animi delle cicatrici che è difficile far scomparire e che possono facilmente incancrenirsi sotto forma di una contrattazione collettiva»: in questi termini, con riferimento alla genesi delle forme conciliative nell'ordinamento francese, R. PERROT, *Il procedimento davanti ai giudici del lavoro in Francia. I «Conseils de prud'hommes» e la riforma del 1974* (trad. di A. Saletti), in *Riv. dir. proc. civ.*, 1979, 170.

<sup>21</sup> Sull'influenza del regime processuale francese e degli strumenti stragiudiziali di composizione delle controversie, v., *ex multis*, per ulteriori approfondimenti: G. CHIOVENDA, *Romanesimo e Germanesimo nel processo civile*, in *Saggi di dir. proc. civ.*, I, Roma, 1930, 183; S. SATTÀ, *Codice di procedura civile*, voce dell'*Enc. dir.*, VII, 1960, Milano, 280 ss.; E. FAZZALARI, *Codice di procedura civile*, voce del *Noviss. dig. it., App.*, Torino, 1980, 1292; N. PICARDI, *Codice di procedura civile (presupposti storici e logici)*, voce del *Dig. disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, 464; F. CIPRIANI, *Il processo civile in Italia dal codice napoleonico al 1942*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 69; U. PETRONIO, *I codici napoleonici, codice di procedura civile*, 1806, in *Testi e documenti per la storia del processo* (a cura di Picardi-Giuliani), Milano, 2000, 7 ss.

<sup>22</sup> Ha limpidamente sostenuto G. DE STEFANO, *Contributo alla dottrina del componimento processuale*, Milano, 1959, 3, che le parti di un rapporto giuridico, «per essere le protagoniste della vicenda dalla quale è sorta la loro contesa, sono naturalmente le più idonee a rappresentarsi secondo verità il quadro e i particolari di essa, e quindi a trarne i criteri per il regolamento dei loro rapporti». In argomento cfr., altresì, E.T. LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale del processo*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1932, I, 260 ss. Anche per G. CAPOGRASSI, *Intorno al processo*, in *Riv. internaz. di filosofia del diritto*, 1938, 271, in nota 1, «la composizione convenzionale della lite è proprio l'affermazione più piena della personalità del singolo soggetto nell'ordinamento».

La forte motivazione e il passo irrefrenabile del diritto del lavoro, infatti, avevano lasciato ben sperare di trovarsi al cospetto di un settore per il quale l'efficienza del sistema rimediabile non potesse ammettere deroghe e che la giustizia consensuale meritasse davvero quella posizione centrale nel più vasto ambito delle forme di tutela che sin da subito le era stata assegnata.

Nel secondo capitolo, il catalogo delle numerose e multiformi tecniche di composizione stragiudiziale della lite tra lavoratori e datori di lavoro regolate dall'ordinamento consente di descriverne, per ciascuna di esse, l'ambito di applicazione, la composizione della sede "protetta", le modalità della relativa procedura nonché il regime degli effetti dell'accordo eventualmente raggiunto. L'indagine attesta che l'evoluzione della tutela (sostanziale) del lavoro e il proliferare delle leggi ad essa dedicate hanno collocato la soluzione consensuale della lite in contesti differenti e che le forme predeterminate in relazione alla fattispecie di volta in volta contemplata hanno risposto a parametri ed esigenze del tutto peculiari.

Senonché, l'attenzione del legislatore, reiterata nel tempo, pur lodevole per lo spazio e la rilevanza dedicati a questi metodi di giustizia paralleli alla tutela giurisdizionale, ha raggiunto risultati deludenti: al coordinamento "difettoso" tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, infatti, si sono aggiunte criticità ulteriori.

Per un verso, la cospicua offerta delle sedi compositive messe a disposizione si è rivelata oltremodo sovrabbondante – dal sindacato alla commissione di conciliazione istituita presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, dal collegio di conciliazione e arbitrato (costituito ad *hoc*) agli organismi di certificazione dei contratti di lavoro ovvero alle commissioni di conciliazione composte presso altri enti, pubblici e privati – e, in alcuni casi, del tutto priva di ragionevolezza.

Per un altro, l'alternanza nel tempo della rinuncia alla facoltatività in favore della obbligatorietà del tentativo di conciliazione stragiudiziale in taluni contesti e per ragioni affatto differenti (basti pensare alle esigenze dettate dal regime corporativo rispetto alla deflazione del contenzioso a cui ha puntato il legislatore del 1998)<sup>23</sup> ne ha snaturato la funzione con risultati non del tutto appaganti (è noto il dato allora registrato per il quale,

---

<sup>23</sup> E. VULLO, *Il nuovo processo del lavoro*, Torino, 2015, 41 s.

con la conciliazione obbligatoria, il numero di controversie risolte con un accordo diminuì vistosamente)<sup>24</sup>.

Per un altro ancora, non senza trascurare ulteriori aspetti di cui si darà conto nel presente studio, nella realtà empirica, la negoziabilità dei diritti dei lavoratori sembra aver infranto ogni barriera anche per quei diritti fondamentali storicamente considerati intangibili<sup>25</sup>, «per lo più connessi alla tutela della persona-lavoratore». Il contenuto precettivo dell'art. 2113 c.c., originariamente volto a presidiare i margini di disponibilità dei diritti coinvolti nelle controversie di lavoro sembra aver subito, insomma, una forte erosione, senza, peraltro, contare sul supporto di un apparato di garanzie di metodo che possa risultare adeguato alla materia del contendere. «Con l'unico vincolo di seguire delle procedure più o meno stilizzate», infatti, gli «organi di vigilanza» di volta in volta preposti stentano, tuttora,

---

<sup>24</sup> R. ROMEI, *La composizione stragiudiziale delle controversie individuali e collettive di lavoro*, cit., 41, per il quale l'abbandono della obbligatorietà è apparsa «una scelta salutare, non solo per i deprimenti esiti che aveva dato, ma anche e soprattutto perché la composizione stragiudiziale delle liti non può che riposare su basi volontarie e cioè sulla disponibilità delle parti a ricercare una soluzione conciliativa»; P. LAMBERTUCCI, *La nuova disciplina della conciliazione delle controversie di lavoro nella 4 novembre 2010, n. 183 (c.d. collegato lavoro): prime riflessioni*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2011, I, 583 ss.; in questa direzione è anche G. TRISORIO LUZZI, *La conciliazione obbligatoria e l'arbitrato nelle controversie di lavoro*, in *Riv. dir. proc.*, 2001, 959, il quale non manca di considerare anche l'effettivo ruolo della commissione di conciliazione, *more solito*, volto, semmai, soltanto a certificare soluzioni transattive raggiunte *aliunde*; V. PINTO, *Controversie di lavoro privato: il tentativo obbligatorio di conciliazione*, in *Riv. giur. lav. e prev. sociale*, 2000, 336, per il quale «l'obbligatorietà del tentativo [...] non modifica in alcun modo le convenienze delle parti a conciliare o, detto altrimenti, non è sufficiente a costringere le parti a incontrarsi in una sede qualificata per ottenere l'esito sperato»; in senso analogo, cfr. altresì, S. MAGRINI, «La piccola riforma» della conciliazione e dell'arbitrato, in *Dir. prat. lav.*, 1998, 24, 1588. Per una valutazione in senso positivo sull'esperimento della conciliazione obbligatoria, v. peraltro, L. DE ANGELIS, *Il tentativo di conciliazione e l'arbitrato irri- tuale*, cit., 11.

<sup>25</sup> «Persino nelle zone di massima difesa dei diritti dei lavoratori, che attengono alla qualificazione giuridica del rapporto ed alla tutela della stabilità del posto di lavoro, sono ormai rintracciabili ampi margini di negoziabilità, seppure ricorrendo ad artifici tecnici o ad espedienti argomentativi volti a mettere al riparo accordi alquanto azzardati, che almeno in buona misura, travalicano la disponibilità delle parti negoziali»: così G. FERRARO, *La conciliazione nelle controversie di lavoro*, in AA.VV., *Il diritto processuale del lavoro*, a cura di A. Vallebona, Milano, 2011, 609.

a garantire la genuinità degli accordi raggiunti, perché non sempre dotati della formazione e delle competenze necessarie.

In più occasioni, insomma il legislatore, in cambio «di una qualche assistenza» al lavoratore nella fase negoziale, ha preferito allargare le maglie della disponibilità dei diritti del lavoratore, nel corso e al termine del rapporto, piuttosto che mirare a garantire l'ispirazione originaria della norma.

Non è chi non veda, dunque, come il fondo dei temi sui cui riflettere sia invero assai impervio e nonostante i copiosi tentativi di fine aratura degli studiosi del settore, il sistema tuttora a disposizione non rappresenti altro che un affastellamento caotico e disordinato di forme conciliative, talune di esse ormai datate, inutili e talvolta ripetute sulla scorta di altri modelli preesistenti.

4.- Sennonché, la promessa di un assetto normativo unitario sulla nuova “giustizia complementare”, preannunciata dal legislatore delegante del 2021, sembra restituire gli auspici per una prospettiva differente anche nella materia del lavoro.

Alla luce di tale prospettiva, la ricollocazione delle diverse forme di composizione stragiudiziale dei conflitti di lavoro in un catalogo “aggiornato” e la delimitazione per ciascuna di esse degli ambiti di ammissibilità<sup>26</sup> devono tener conto del contesto e della normativa attualmente in vigore. Al contempo, l'analisi delle criticità e delle contraddizioni nelle quali il legislatore ha evidentemente messo il piede in fallo, si pone come obiettivo quello di rintracciare, ove possibile, gli strumenti adeguati alla risoluzione di esse, in funzione dell'altissimo valore che la giustizia intesa in senso complementare porta con sé.

Come sostenuto da Salvatore Satta, se la lite è sorta, è interesse di tutti che questa si componga per mezzo della «autodeterminazione delle parti»<sup>27</sup>; la lite è «un fatto in vario modo pericoloso o dannoso per i litiganti»

---

<sup>26</sup> Sulla «necessità di ripensare alle procedure conciliative in senso lato e di delimitarne gli ambiti di ammissibilità», v. già G. FERRARO, *La conciliazione nelle controversie di lavoro*, cit., 608.

<sup>27</sup> Nel segnalare la grandezza e l'importanza teorica e sistematica della scelta del legislatore del 1865 di aprire il codice di rito con un titolo preliminare dedicato alla conciliazione e al compromesso (art. 1-34), durante una sua prolusione al corso di diritto processuale civile, tenuta nella R. Università di Genova: *Dalla conciliazione alla giurisdizione*, in *Riv. dir. proc.*, 1939, I, 201 ss. Il legislatore del 1865 aveva

e per la società, che turba «la pace», «un turbamento» che nasce «dalla passione», una passione che il processo e la sentenza non possono sempre «placare», specie quando questa stessa sentenza sia ritenuta «ingiusta»<sup>28</sup>.

Il tentativo di raccogliere i pezzi di una giustizia consensuale che si è espansa oltre misura nell'ordinamento, nonché di individuare le scelte di metodo volte ad immaginarne una possibile ricostruzione, passa attraverso la delicata opera di bilanciamento tra l'autonomia delle parti, sino ad ora (per buona parte) supportata dalla rappresentanza sindacale, e le regole di diritto. Tuttora, infatti, resta da comprendere se e in quale misura, malgrado i nobili intenti dell'opera di «pacificazione sociale», la sovrabbondante proliferazione delle sedi protette dal salvacondotto accordato dall'art. 2113, 4° comma, c.c., possa agevolare l'accesso a forme di congiunzione tra le parti, costruite ad arte per «piegare» il più rapidamente possibile la volontà del lavoratore.

Sotto questo punto di vista, il proposito (in attesa di definitiva attuazione all'esito del monitoraggio quinquennale nell'area di applicazione della mediazione obbligatoria)<sup>29</sup> di raccogliere le frastagliate forme di regolamentazione delle tecniche di risoluzione stragiudiziale delle contro-

---

puntato molto anche sulla conciliazione in sede non contenziosa innanzi al giudice conciliatore. Sennonché, si è potuto constatare, la funzione conciliativa attribuita a tale giudice onorario era assai limitata e marginale rispetto alla moltitudine di cause concluse con una decisione giudiziale: cfr. F. CUOMO ULLOA, *Modelli di conciliazione nell'esperienza nordamericana*, in *Riv. trim. dir e proc. civ.*, 2000, 1284, in nota n. 2; in argomento, cfr. M. TARUFFO, *La giustizia civile in Italia dal '700 ad oggi*, Bologna, 1980, 158.

<sup>28</sup> E tuttavia, prosegue l'Autore, in caso di fallimento della transazione ovvero della «composizione della lite per spontanea volontà delle parti», l'ordinamento giuridico «non abbandona la speranza dell'accomodamento» e, prima ancora «di procedere alla richiesta attuazione della legge, alla invocata realizzazione delle sanzioni», «accoglie» la conciliazione, quale «istituto processuale»: «un istituto a sé, preliminare al giudizio». Sulle differenze tra transazione, componimento processuale e conciliazione in senso proprio, v. già E.T. LIEBMAN, *Risoluzione convenzionale del processo*, cit., 266, per il quale la conciliazione ha luogo prima del processo innanzi a un «organo che svolge funzione di giurisdizione volontaria e non è, insomma, un giudice»; ha per oggetto la «sola composizione della controversia» e non la chiusura del processo.

<sup>29</sup> L'ambiziosa opera di «armonizzazione» ha trovato resistenza da parte del Governo, considerato che quest'ultima è subordinata all'attività di monitoraggio indicata nel testo (di cui all'art. 5, 1° comma, d.lgs. 28/2010): cfr., sul punto, G. TRISORIO LIUZZI - D. DALFINO, *Manuale del processo del lavoro*<sup>2</sup>, Bari, 2023, 305.

versie presente nell'ordinamento in un testo unico dedicato alla giustizia complementare<sup>30</sup> alla giurisdizione (c.d. TUSC), può rivelarsi propizio al fine di razionalizzare anche gli strumenti auto-compositivi in materia di lavoro<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> L'espressione "giustizia complementare" si deve ad una scelta consapevole del legislatore che, con la riforma c.d. Cartabia è intervenuto in maniera significativa sul rapporto tra giurisdizione e ADR. Piuttosto che "alternativa", la giustizia dei modelli di risoluzione delle controversie diversi dalla giurisdizione deve intendersi complementare ad essa, in forza di «una collaborazione reciproca» dell'una con l'altra «in modo da assicurare efficienza e celerità nella tutela dei diritti»: R. TISCINI, *Il ruolo del giudice e degli avvocati nella gestione delle controversie. I. Giudici e avvocati tra giustizia complementare e processo civile inclusivo*, in *Giusto processo civ.*, 2024, 73, in nota 6.

<sup>31</sup> Il regime propriamente alternativo dei metodi *dispute resolutions*, infatti, ha lasciato il passo ad un sistema di giustizia «plurale», meglio definita da L. BREGGIA, *Il diritto come relazione: essere giurista al tempo delle riforme*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2024, 346, come «comprensiva dei modelli consensuali» «che valorizzano l'autonomia privata», che risulti, appunto, «complementare» alla forma di giustizia *stricto sensu* giurisdizionale; un sistema come tale, funzionale ad essa in quanto integrativo sul piano della *quantità* e della *qualità*, rispetto alle esigenze di tutela che il giudice «non è (sempre) in grado di intercettare e quindi, in grado di soddisfare». Un simile assetto si considera, naturalmente, al netto dell'arbitrato che, in quanto eteronomo, rimane un metodo di risoluzione della controversia, «equivalente» alla giurisdizione (con le dovute differenze per la natura privatistica della funzione arbitrale e ferma restando l'irrinunciabilità delle garanzie processuali): D. DALFINO, *Verso una giustizia (non più solo alternativa, ma soprattutto) "complementare"*, cit., XI, in nota 1. Sul tema della complementarità tra tutela giurisdizionale e strumenti a-giurisdizionali di risoluzione dei conflitti, v. S. DALLA BONTÀ, *La giustizia consensuale nella riforma della giustizia civile tra novità e sfide*, in *Corti fiorentine*, 2023, 73 ss. Peraltro, sulla natura complementare dei metodi di risoluzione delle controversie diversi dalla giurisdizione, v., già, R. CAPONI, *Modelli e riforme del processo di cognizione in Europa* (2005), ora in *Dogmatica giuridica e vita. Studi di giustizia civile*, I, Milano, 2022, 325; ID., *Processo civile: modelli europei, riforma Cartabia, interessi corporativi, politica*, in *Quest. giust.*, 2023, 29 ss.